

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Montaldo Bormida
Provincia di Alessandria**

Nota di aggiornamento

Allegato alla D.G.C. n. 2 del 18.02.2021

SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

<p>a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate</p>
--

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi demografici e statistici, elettorale: il fabbisogno dell'Ente e le esigenze della popolazione sono ampiamente soddisfatte dall'utilizzo a tempo pieno dell'unico dipendente comunale con qualifica di istruttore direttivo categoria D. Il medesimo è titolare di posizione organizzativa che abbraccia anche ulteriori attività quali la gestione del servizio a domanda individuale di illuminazione votiva, la gestione delle concessioni cimiteriali, l'istruttoria del ruolo per l'esazione del tributo sui rifiuti (attualmente sostituito dalla tariffa Tarip di competenza del gestore Econet S.r.L.) sino alla prescrizione delle obbligazioni tributarie riconducibili alla TARI, prevista per l'anno 2023, segreteria, protocollo, Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (tributi per i quali è prevista la trasformazione in canone con decorrenza 01.01.2021) e affari generali.

Servizi manutentivi generali del patrimonio: sono retti mediante l'utilizzo a tempo pieno degli altri due dipendenti comunali con qualifica l'uno di operaio specializzato conduttore di macchine categoria B e l'altro di operaio generico categoria A.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Servizio finanziario e di ragioneria: affidati, a dipendente di altro comune (Rivalta Bormida) cat. D munito del necessario profilo professionale, anch'esso titolare di posizione organizzativa, in convenzione tra i due Enti attuativa del CCNL Funzioni Locali.

Servizio tecnico – urbanistico e di edilizia privata: a seguito del pensionamento del tecnico convenzionato con il Comune di Predosa nel corso dell'estate 2019 si è provveduto all'assunzione a tempo determinato di un tecnico part-time (cat. D del CCNL del comparto) per due mezze giornate lavorative la settimana, per complessive (otto ore).

Servizi gestiti in forma associata

Segreteria comunale: in convenzione approvata a far data dal 30.06.2020 con i Comuni di Predosa (capo-convenzione) e di Francavilla Bisio. La quota di costo a carico del Comune di Montaldo Bormida, rimasta invariata, è pari al 16,67% del trattamento economico del funzionario (fascia B CCNL Segretari comunali e provinciali).

Servizio gestione tributi: in convenzione con il Comune di Predosa con la condivisione della Responsabile del servizio di questo ente (cat. D del CCNL del comparto) per metà di una giornata lavorativa alla settimana.

Servizi di assistenza scolastica: in convenzione con il Comune di Rivalta Bormida, sede del plesso scolastico più vicino, sia per il trasporto degli alunni che per la refezione.

Servizio Polizia locale e Protezione civile: servizi entrambi coperti tramite convenzione con l'Unione di Comuni denominata "Dal Tobbio al Colma" (nove comuni).

Servizio idrico integrato S.I.I.: comprende i segmenti della produzione dell'acqua potabile (servizio acquedotto), dell'allontanamento dei reflui (servizio fognatura) e della depurazione ed è gestito tramite la convenzione obbligatoria (ai sensi della Legge Regionale 13/97) con l'Ente di Governo dell'Egato6, Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 'Alessandrino' il quale, nel subambito al quale appartiene il Comune di Montaldo Bormida, ha affidato il servizio al gestore AMAG S.p.A.

Servizio prevenzione randagismo: Canile sanitario e Canile rifugio in convenzione con il Comune di Ovada, ente capoconvenzione.

Sportello Unico Attività Produttive: in convenzione con il Comune di Ovada, ente capoconvenzione.

Commissione Locale per il Paesaggio: in convenzione con i Comuni Bosio, Belforte Monferrato, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo (ente capoconvenzione), Mornese, Cremolino.

La responsabilità di ogni altro servizio ed attività gestionale ulteriore rispetto a quelle precedentemente indicate resta affidata al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi socioassistenziali - Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese.

Servizi appartenenti al ciclo dei rifiuti urbani - Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese in sigla CSR: il servizio di raccolta e trasporto è gestito dalla Società pubblica Econet S.r.L. con sede legale in Acqui Terme e sede amministrativa in Ovada in altri 44 comuni della Provincia di Alessandria compresi nell'area omogenea n. 1 acquese ovadese. Il servizio di smaltimento è gestito dalla Società interamente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti SRT S.p.A., di cui il Comune è socio, costituita per scissione dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese -Valle Scrivia, ai sensi della L.R. 4.10.2002, n. 24, sempre per il tramite del gestore unico oggi individuato in Econet S.r.L..
Servizio di trasporto pubblico locale: S.A.A.M.O. S.p.A. con sede in Ovada.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

NESSUNO

Enti strumentali partecipati

Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese in sigla CSR, al quale il Comune partecipa con la quota dello 0,34%.

Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese, in sigla C.S.S., al quale il Comune partecipa con la quota dello 3%.

Società controllate

NESSUNA

Società partecipate

Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A., in sigla AMAG S.p.A., alla quale il Comune partecipa direttamente con la quota dello 0,89%.

SRT S.p.A. società costituita per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, interamente pubblica e partecipata dal Comune nella misura dello 0,31%.

S.A.A.M.O. S.p.A. società costituita per la gestione del trasporto pubblico locale nell'area dell'Ovadese, partecipata direttamente dal Comune nella misura dello 0,61%, peraltro attualmente in liquidazione.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a equità fiscale e, ove previsto per legge, ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

Si prevede, **subordinatamente al rispetto dei vari equilibri previsti dal nuovo ordinamento contabile per il bilancio di previsione:**

- di rimodulare l'addizionale comunale IRPEF gravante sugli stipendi, sulle pensioni e sui redditi personali per fasce di reddito. Attualmente l'aliquota unica è 0,8 per mille senza distinzione di reddito e a danno delle fasce con redditi minimi.
- l'approvazione del Regolamento consiliare per l'istituzione e la disciplina del nuovo Canone Unico Patrimoniale (introdotto – con decorrenza 01.01.2021 – dalla legge di bilancio per l'anno 2020, n. 160/2019 in sostituzione della TOSAP Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche, ICP Imposta comunale sulla pubblicità e DPA Diritti sulle Pubbliche Affissioni), previa approvazione delle correlate tariffe di competenza della Giunta.
- l'esenzione totale dal pagamento del nuovo canone di occupazione del suolo pubblico per i ponteggi di cantiere relativi a immobili privati presenti nel centro storico.
- l'approvazione di un Regolamento per l'introduzione del **cd. baratto amministrativo**, strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in comprovate difficoltà economiche di poter saldare i propri debiti con il fisco, mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili.
Tali interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere dirette a nuclei monofamiliari e ai ceti meno abbienti.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, si prevede la riduzione del 50% del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione) dovuti al Comune a fronte dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione di immobili privati presenti nel centro storico.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

I cittadini che vorranno versare il cinque per mille al Comune potranno proporre, attraverso il c.d. "bilancio partecipato", iniziative di solidarietà verso la fascia più debole della popolazione. Eventuali proventi di questo tipo verranno impiegati per iniziative di solidarietà sociale, nel rispetto delle norme vigenti.

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione affiderà incarichi di progettazione delle opere ritenute strategiche per la realizzazione del programma di mandato, essendo ormai l'immediata cantierabilità delle opere divenuta elemento indispensabile per l'acquisizione di contributi e/o spazi di spesa in deroga ai vincoli di finanza pubblica.

Risulta confermata (per le annualità 2021, 2022 e 2023) con D.M. Interno del 30.01.2020 il

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

contributo in conto capitale di €uro 50.000,00 di cui all'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) destinato ad investimenti per in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Per il **solo anno 2021**, con **D.M. Interno del 11.11.2020**, ai sensi dell'art. 1, comma 29-bis, della **legge n. 160 del 2019**, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è stato assegnato ai comuni un contributo aggiuntivo che, per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, porta l'erogazione complessiva a **100.000 €**. Il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15.09.2021**.

Si prevede l'utilizzo del contributo per l'efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica comunale, previa azione di riscatto degli impianti I.P. attualmente di proprietà di Enel Sole S.p.A.

In applicazione dell'**art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro **per l'anno 2021** per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con **decreto F.L. del 29.01.2021** è stato attribuito al Comune di Montaldo Bormida un contributo in conto capitale di **€uro 81.300,81**. Il Comune è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15.05.2021**.

Si prevede l'utilizzo del contributo per opere di riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale denominato Palavino Palagusto con finalità coerenti con il decreto di assegnazione.

Si prevede inoltre l'assegnazione al Comune di un altro contributo in conto capitale pari ad €uro 11.597,90 ai sensi dell'**art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, **a decorrere dall'anno 2020**, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. All'atto della redazione del presente documento, non risulta ancora pubblicato il decreto di assegnazione.

Il Comune ha poi ottenuto l'assegnazione di un contributo regionale di **€uro 80.000,00** con determinazione dirigenziale n° 2798 del 26.10.2020 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Infrastrutture e Pronto intervento che, a seguito degli eventi alluvionali ottobre-novembre 2019, ha approvato un programma di finanziamenti afferente al **Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea**. Si prevede l'utilizzo del contributo per le opere di Rifacimento del muro di sostegno corrente lungo il Vicolo Sottoripa.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, salvo eventi eccezionali che dovessero prodursi nel prossimo futuro, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ne prevede l'utilizzo.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi dei servizi attualmente erogati alla popolazione con contestuale obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa.

Tenendo altresì conto dello stravolgimento della vita pubblica ed economica che l'epidemia da Covid-19 sta causando, l'ente deve cercare di mantenere la spesa corrente nei limiti degli equilibri di finanza pubblica.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà cercare soluzioni organizzative consone all'obiettivo virtuoso, ma non semplice da raggiungere, di ricercare il massimo di efficacia ed efficienza. Saranno quindi attentamente valutate le opportunità di gestione in forma associata di funzioni e servizi.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere effettuate nel rispetto del sistema delle norme in tema di "spending review".

L'art. 21 , comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L'analisi delle esigenze di acquisizione di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro per il triennio 2021-2023, fatta alla data di redazione del presente documento, non ha evidenziato alcunchè e pertanto il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per detto periodo può non essere redatto.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche e apparecchiature di telefonia mobile
- b) autovetture di servizio
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

Non è previsto un Piano di riqualificazione e razionalizzazione della spesa per il triennio, poiché l'Ente:

- non dispone di telefonia mobile

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- non dispone di vetture di servizio
- ha razionalizzato le stampanti, creando un unico centro di stampa con il noleggio di un solo apparecchio stampante/fotocopiatrice in rete per tutti gli uffici
- gli uffici utilizzano al massimo il sistema della posta elettronica ordinaria e certificata al fine di abbattere l'impiego della carta ed il ricorso alle spese postali
- non ha contratti di locazione passivi

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa non potrà che rispettare i vincoli previsti dalle vigenti norme in materia:

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Si deve prendere atto delle innovazioni introdotte con il D.Lgs. 75/2017 che ha modificato il D.Lgs. 165/2001 e dei decreti attuativi del medesimo.

Non risultano in questo Ente situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza (art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 – legge di stabilità 2012).

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi, è riportata di seguito nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima; in caso di cessazioni per eventi non previsti nè prevedibili alla data di redazione del presente documento dovranno essere assunti gli atti inerenti e conseguenti.

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5	1	SI	
Cat. D4	2	NO	Personale in convenzione
Cat. D1	1	NO	Personale ex art. 110 dlgs 267/2000

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Cat.B7	1	SI	
Cat.A1	1	SI	
TOTALE	5		

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020 N. 03 a tempo pieno + n. 01 a tempo parziale (8h/settimana) + n. 02 unità personale in convenzione

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio.

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti + trasferimenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	05	€ 161.401,83	35,10%
2018	05	€ 172.921,13	39,10%
2017	05	€ 162.523,97	36,61%
2016	05	€ 162.860,96	35,53%
2015	03	€ 108.712,61	23,79%

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

1. Quadro normativo

Il legislatore riserva, anche nella predisposizione del DUPS da parte degli enti locali di minori dimensioni, particolare attenzione alla programmazione del personale.

Il comma 562 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (rectius enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

L'art. 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il contenitore rigido da cui partire per definire il Piano dei fabbisogni di personale, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. La nuova visione, introdotta dal D.Lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Per le amministrazioni la stessa dotazione organica si risolve in un **valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile** che non può essere valicata dal piano triennale dei fabbisogni di personale. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

che per gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Nella programmazione si deve tenere conto che:

- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (Corte dei Conti Lombardia sez. controllo pareri n. 226/2011 n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto part-time in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3 comma 101, della legge n. 244/2007;

In merito alle potestà assunzionali va rilevato quanto segue:

- il regime delle assunzioni prevedeva, sino al 19.04.2020, una metodologia basata su una serie di percentuali, diverse per i vari anni, rapportata alle cessazioni di personale;

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato....*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

omissis. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

-il DPCM del 17.03.2020 pubblicato in GU in data 27.04.2020 detta le regole in merito alle: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”;

-la circolare esplicativa del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni in data 8.06.2020 fornisce chiarimenti in merito;

- il medesimo DPCM stabilisce all'art. 4 comma 2 che a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 (del medesimo articolo), possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo, nelle percentuali massime individuali di cui all'art. 5 del DPCM;

- gli artt. 1 e 2 del DPCM che definiscono le modalità di calcolo dei valori soglia precisando quanto segue:

“1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) **spesa del personale:** impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) **entrate correnti:** media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

– l'art. 11 c. 4bis D.L. n. 90/2014, ha stabilito che non si applica il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009, ai Comuni in cui la spesa per il personale è contenuta entro i limiti fissati dai commi 557 della legge 27.12.2006 n. 296;

– interpretazioni univoche delle sezioni Corti dei Conti che ritengono ormai assodato il principio secondo il quale le spese degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, siano assoggettate ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (Corte dei Conti Sez. Autonomie Deliberazione n.13/2015 in data 31.03.2015; Corte dei Conti Sezione Piemonte n. 4/2016; Corte dei Conti Sezione Puglia n. 62/2016; Corte dei Conti Sezione Molise 94/2016; Corte dei Conti Sez. Autonomie deliberazione n. 14/ 2016 in data 15.04.2016);

-l'art. 3 comma 8 della L.56/2019 dispone “Fatto salvo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'[articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001](#)”;

-la Legge 27.12.2019, n. 160 all'art. 1 comma 148 abroga l'art. 1 comma 361 L. 145/2018 e consente l'utilizzo delle graduatorie approvate non solo per la copertura dei posti messi a concorso e il comma 149 che dispone il periodo di validità delle graduatorie approvate in due anni dalla data di approvazione;

2. La capacità assunzionale del Comune.

Sulla base delle risultanze di cui all'art 33 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, l'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, infatti:

- in ordine alla condizione di soprannumero, essa non sussiste in quanto non è presente in servizio personale a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- in ordine alla condizione di eccedenza, costituisce prova oggettiva della sua inesistenza la circostanza che, rispetto al rapporto medio dipendenti - popolazione fissato per gli enti in condizioni di dissesto dall'ultimo Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 per il triennio 2020/2022 pari, per la classe demografica di appartenenza, a 1/112, il rapporto medio dipendenti-popolazione è per questo Comune pari a 1/205;
- l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

- assicura il contenimento delle spese nel rispetto del comma 562 L.296/2006, il quale stabilisce che gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore di spesa riferito all'annualità 2008 quantificato in € 238.613,00 valore fisso ed invariabile, come indicato nell'allegato al presente documento. La spesa di personale dipendente è quantificata in € 161.401,83 come rendiconto 2019;

-ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti come da art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008;

-ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti, del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), art. 13 L.196/2009;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

il piano esecutivo di gestione verrà approvato successivamente all'approvazione del Bilancio 2021/2023;

- rientra nella casistica dei comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 6 comma 1 del DM 17.03.2020 essendo il rapporto spesa di personale 2019 e media entrate 2017 – 2019 di questo Comune pari a 30,32.

- i comuni che si collocano in questa fascia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle considerazioni esposte, tenuto conto degli obiettivi specifici perseguiti e dei compiti istituzionali affidati all'intero apparato, viene allegato sotto la lettera "A" al presente documento il prospetto per il calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dl 30/04/2019 n.34 - decreto 17/03/2020.

Dovrà essere posto in atto un costante monitoraggio della spesa di personale al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art.6 comma 3 DM 17.03.2020;

3. Piano occupazionale

Anno 2021

— non sussistono al momento elementi di variazione della spesa prevista.

Non esistono elementi che inducano a prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'arco del triennio 2021 – 2023, salvo successivo aggiornamento del presente documento.

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

L'analisi delle esigenze di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro per il triennio 2021-2023, fatta alla data di redazione del presente documento, non ha evidenziato alcunchè e pertanto il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici" per detto periodo può non essere redatto. Sono fatte salve eventuali note di aggiornamento del presente Documento,

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

ovvero, dopo l'approvazione del bilancio 2021/2023, l'approvazione di idonee variazioni di competenza consiliare.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: Messa in sicurezza del sistema viario Comunale € 50.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dei centri di illuminazione pubblica comunale finanziabili ex articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 € 21.107,74.

Piano delle alienazioni

Non sono previste alienazioni di beni patrimoniali immobiliari, tranne alcuni piccoli lotti di terreno al momento oggetto di variazione in sede urbanistica.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà continuare a perseguire, pur in presenza di oggettive criticità dovute ad insufficienza di personale rispetto agli adempimenti richiesti, gli obiettivi di ottimizzazione e realizzazione delle entrate e di razionalizzazione della spesa messi in campo.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere, come per il passato, i pagamenti nei termini previsti dai contratti e dalle vigenti norme in materia evitando l'utilizzo dell'anticipazione di cassa; circa quest'ultimo aspetto occorre però evidenziare che i complessi meccanismi di erogazione dei finanziamenti in conto capitale per la realizzazione delle opere pubbliche previsti dalle norme statali e regionali, renderanno alquanto difficile non utilizzare lo strumento dell'anticipazione di cassa nel triennio di riferimento.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà mantenere gli equilibri economico – finanziari.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente non ha né acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.